

24717-21



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

-Presidente-

Sent. Sez. 431/2021

Anna Criscuolo

C.C. 24/5/2021

Orlando Villoni

R.G.N. 5762/2021

Emilia Anna Giordano

-Relatore-

Maria Sabina Vigna

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) s.r.l.

avverso l'ordinanza del 12/1/2021 del Tribunale di Chieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri che ha chiesto, qualificato il ricorso come atto di opposizione, la trasmissione dello stesso al Tribunale di Chieti per ulteriore corso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Chieti, con provvedimento del 12 gennaio 2021 adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dalla società (omissis) s.r.l. con istanza del 26 novembre 2020, quale terza interessata. La società

(omissis) s.r.l. è, infatti, affittuaria del ramo di azienda costituito da attività di stabilimento balneare, ristorazione, bar a carattere stagionale stipulato con la società (omissis) s.r.l., titolare della concessione demaniale relativa al complesso (omissis), e del contratto di affitto di azienda (attività di intrattenimento notturno) stipulato con la (omissis) s.r.l., beni oggetto di sequestro adottato nel procedimento di prevenzione a carico di (omissis) al quale sono riconducibili le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l..

2. La ricorrente Società (omissis) s.r.l. chiede l'annullamento del provvedimento del Tribunale in quanto trattasi provvedimento illegittimo e anomalo, se non abnorme. Deduce che con l'incidente di esecuzione non era stato oggetto di impugnazione il decreto del giudice delegato ma il provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Chieti il 20 dicembre 2018 e quello emesso, in sede di rinnovazione, dal Tribunale di Pescara il 29 maggio 2020, provvedimento questo tardivamente adottato; emesso *inaudita altera parte* e senza fissazione dell'udienza camerale e, dunque, senza che i soggetti interessati al sequestro potessero proporre le proprie osservazioni. Il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso è anomalo non solo perché ha deciso su un tema mai posto (ovvero le statuizioni adottate dal Giudice delegato) ma abnorme perché assunto al di fuori delle ipotesi in cui l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente l'adozione del provvedimento *de plano*. Chiede che la Corte voglia, altresì, pronunciarsi, in via incidentale, con riferimento alla inefficacia del decreto di sequestro disposto in data 20 dicembre 2018 e, per l'effetto, annullare il decreto impugnato perché intervenuto in un procedimento da considerarsi ormai estinto per decorrenza del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d. lgs. 159 del 2011 non essendo stata adottato, nel termine di diciotto mesi a decorrere dal 20 dicembre 2018, il provvedimento di confisca. Con il secondo motivo denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il decreto emesso in data 29 maggio 2020 dal Tribunale di Pescara intervenuto quando erano ormai spirati i termini previsti dall'art. 7, comma 10-*quater*, d. lgs. 159/2011. Osserva che tale decreto di sequestro non può considerarsi nuovo decreto perché privo degli elementi strutturali e supportato da argomentazioni inidonee a superare la deduzione della difesa dal momento che la decisione sulla competenza, adottata dalla Corte di cassazione, non ha efficacia sanante rispetto al decorso di un termine ormai spirato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti perché è fondato, con rilievo assorbente, il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla decisione con la quale il Tribunale, con provvedimento reso *de plano*, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società (omissis) s.r.l..

Il Tribunale, premessa la ricostruzione della vicenda processuale relativa all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di (omissis) e conseguente sequestro finalizzato alla confisca dei beni nella disponibilità del suddetto, ha ritenuto inammissibile l'istanza della società (omissis) s.r.l. nella parte in cui era diretta alla contestazione del provvedimento adottato dal Giudice delegato del Tribunale di Pescara che con provvedimento del 26 ottobre 2020, aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa (omissis), ai sensi degli artt. 57, 58 e 59 del d. lgs. 159 del 2011. Il provvedimento del Giudice delegato, secondo l'ordinanza impugnata, non è, infatti, impugnabile non essendo espressamente previsto tale rimedio. Il Tribunale ha ritenuto, altresì, manifestamente infondato l'incidente di esecuzione nella parte in cui l'istante chiedeva di dichiarare inefficace il sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Chieti in data 20 dicembre 2018 poiché il Tribunale di Pescara al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito di annullamento per incompetenza territoriale disposto dalla Corte di appello di L'Aquila, aveva adottato il sequestro in data 29 maggio 2020 e, dunque, oltre il termine di venti giorni dal deposito del provvedimento che aveva dichiarato l'incompetenza, risalente al 24 marzo 2020. Il Tribunale ha ritenuto che le deduzioni difensive erano superate per effetto della pronuncia della Corte di cassazione che aveva riaffermato la competenza del Tribunale di Chieti, che aveva disposto il sequestro originario ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 159 del 2011.

Il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione *de plano*, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).

Il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prevede, invece, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità resa con procedura *de plano* ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella *ratio* della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso *in executivis* si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità *ictu oculi* di ragioni che, sulla base della

semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza.

2. Il Tribunale di Chieti ha seguito un duplice percorso argomentativo al fine di pervenire alla declaratoria di inammissibilità *de plano* poiché ha ritenuto, per un verso, che non è impugnabile, non essendo previsto tale rimedio, il provvedimento con il quale il Giudice delegato aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla disdetta contrattuale con retrocessione del complesso locato alla società e, nel merito, la richiesta di accertamento e ammissione dei crediti relativi al contratto stipulato tra la società (omissis) s.r.l. e le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l.. Ha ritenuto, altresì, manifestamente infondato l'incidente di esecuzione nella parte in cui l'istante chiedeva di dichiarare inefficace il sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Chieti in data 20 dicembre 2018 poiché il Tribunale di Pescara al quale, a seguito di annullamento per incompetenza territoriale disposta dalla Corte di appello di L'Aquila, gli atti erano stati trasmessi, aveva provveduto alla convalida solo in data 29 maggio 2020 e, dunque, oltre il termine di venti giorni dal deposito del provvedimento che aveva dichiarato l'incompetenza, risalente al 24 marzo 2020. Il Tribunale ha ritenuto che le deduzioni difensive erano superate per effetto della pronuncia della Corte di cassazione che aveva riaffermato la competenza del Tribunale di Chieti che aveva già disposto il sequestro ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 159 del 2011.

A prescindere dalla concreta valenza impugnatoria del decreto del giudice delegato riconducibile all'istanza difensiva, l'incidente di esecuzione proposto dalla società (omissis) s.r.l. risulta articolato e corredato da argomenti non eccentrici né privi di pertinenza, in relazione sia all'iter processuale seguito ai fini dell'adozione del sequestro di prevenzione che alla possibilità, riconosciuta al terzo interessato dall'art. 23 del d.lgs. 159 del 2011, di intervento nel procedimento di prevenzione, argomenti che imponevano al giudice dell'esecuzione una valutazione connotata da caratteri di discrezionalità in merito alla efficacia del sequestro, che ha avuto un *iter* davvero tortuoso e che, nel proposto incidente di esecuzione, avrebbe dovuto essere preceduta dall'instaurazione del contraddittorio.

La società (omissis) s.r.l. è, infatti, titolare di un contratto di locazione dei beni facenti parte delle aziende sottoposte a sequestro, beni funzionali e indispensabili allo svolgimento dell'attività economica della società ricorrente e, in forza di un rapporto contrattuale vigente al momento del sequestro con le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., raggiunte dal sequestro di prevenzione nei confronti di (omissis), si trova nella posizione di terzo estraneo al sequestro, terzo che non ha partecipato al procedimento di prevenzione ed al quale, in chiave di tutela delle sue posizioni soggettive correlate al provvedimento ablativo, va riconosciuto il diritto di impugnazione dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Nell'incidente di esecuzione così instaurato il terzo è messo in condizione di svolgere le deduzioni del caso, e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; Sez. 1, n. 6798 del 03/11/2011, dep.

2012, Fortunato, Rv. 252410; Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664), recuperando le facoltà e i diritti che avrebbe potuto, e dovuto, esercitare, nel procedimento di prevenzione, sicché - mentre il ricorso ad esso non è consentito qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, abbia partecipato a quel procedimento, o sia stato posto in condizione di farlo (Sez. 6, n. 37025 del 2002, citata) - in ogni altro caso l'incidente diviene la prima, e necessaria, sede per rivendicare l'esistente diritto sul bene e mettere in discussione, nei limiti che derivano dal rapporto giuridico intercorrente con la persona sottoposta a misura di prevenzione e con i beni in sequestro, il titolo formatosi in suo pregiudizio.


3. Da tali considerazioni discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Chieti perché proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, ad esaminare l'istanza della società ricorrente.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti.

Così deciso il 24 maggio 2021

Il Consigliere relatore  
Emilia Anna Giordano



Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

